



COMUNE di ASSEMINI

Provincia di Cagliari

Piazza Repubblica - 09032 - ASSEMINI

www.comune.assemini.ca.it

Tel. 070/949.1- Telefax 070/940.977

AREA TECNICA

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL
TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA – PUBBLICA –
VIGILANZA EDILIZIA CONDONO**

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIO BASE TELEFONIA MOBILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE GESTIONE
DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA – PUBBLICA
Geom. Carlo Barletta

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

ART. 3 – PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 5 – AREE SENSIBILI E CONTROINDICATE

ART. 6 – AREE CONTROINDICATE

ART. 7 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

7.1 IMPIANTI DI TELEFONIA – STAZIONI RADIO BASE

7.2 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

7.3 IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

7.4 IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

7.5 MESSA IN ESERCIZIO

ART. 8 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 9 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

ART. 10 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 11 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 12 – SANZIONI

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n.36 del 22.2.2001 e nel rispetto dei criteri generali e dei principi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" e del Decreto legislativo 259 del 01.8.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", come modificato dal D.Lgs n. 33 del 15.02.2016.

Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari installati nel territorio del Comune di Assemini.

Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici, ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia, a meno che non vengano dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti di diffusione radiotelevisiva.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) individuazione delle aree del territorio comunale preferenziali e controindicate per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni, intendendosi come aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni;
- d) minimizzazione, a seguito di realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio e dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- e) riqualificazione delle aree anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- f) riduzione del numero complessivo di siti, nel rispetto dei limiti di esposizione al campo elettromagnetico, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico e con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti.

Garantire la corretta informazione dei cittadini sulle scelte relative all'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

ART. 3 – PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti e quelle controindicate.

Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i piani di sviluppo dagli operatori.

La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento.

La *Mappa delle Localizzazioni* può contenere:

- Localizzazione degli impianti esistenti;
- Programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti;
- Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune;
- Siti sensibili
- Aree controindicate

La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

L'installazione degli impianti è preferibilmente consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni.

Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo in vigore.

Il Documento degli Impatti Elettromagnetici contiene:

- Ubicazione e caratteristiche tecniche degli impianti esistenti;
- Rappresentazione su scenario territoriale degli impatti elettromagnetici degli impianti attivi;
- Visualizzazione dei Piani di sviluppo presentati dagli operatori, suddivise per singolo gestore.

L'eventuale installazione degli impianti in siti diversi dalla Mappa delle Localizzazioni, pertanto in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione e fermo restando che le microcelle e i ponti radio non devono essere inseriti nei piani di sviluppo delle reti, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti e quindi preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della mappa delle localizzazioni.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione; in caso contrario il proponente ha l'obbligo del reperimento degli spazi necessari al transito opportunamente eseguite mediante un intervento di pavimentazione stradale al fine di rendere fruibile l'accesso.
- evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Le strutture di cui al presente regolamento sono soggette al divieto operante nelle zone di inedificabilità assoluta.

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 – AREE SENSIBILI E CONTROINDICATE

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili. Sono considerati siti sensibili, ai sensi del presente regolamento:

- gli asili nido,
- le scuole di ogni ordine e grado (scuole materne, elementari medie e superiori),
- le attrezzature per l'assistenza alla maternità, all'infanzia ed all'età evolutiva;
- le attrezzature per l'assistenza agli anziani;
- le attrezzature per l'assistenza ai disabili;
- gli ospedali ed altre strutture adibite alla degenza.

Vengono considerate controindicate anche le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice beni culturali e paesaggio) e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico come individuate nelle tavole dello strumento urbanistico vigente.

E' fatto divieto di installare impianti nelle aree sensibili indicati nella mappa delle localizzazioni allegata al regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

ART. 6 – AREE CONTROINDICATE

Gli impianti radio base andranno collocati di preferenza all'esterno delle aree controindicate.

Qualora le esigenze di corretto sviluppo della rete di telecomunicazioni implicino il posizionamento all'interno delle aree controindicate, il progetto dovrà tenere conto dei vincoli insistenti sul sito proposto ed adeguare la struttura a tale vincolistica, considerando in primis le indicazioni fornite al successivo art. 11.

ART. 7 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Preliminarmente alla messa in esercizio dell'impianto di deve essere stipulato il contratto di locazione o di concessione con stima

7.1 IMPIANTI DI TELEFONIA – STAZIONI RADIO BASE

L'installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile, sono soggette a D.U.A.A.P secondo la normativa regionale vigente in materia.

7.2 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt) e' soggetta alla sola comunicazione ad ARPAS ed al Comune, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono soggette a D.U.A.A.P, presentata al Comune con le modalità di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti in materia acquisiti in conferenza di servizi.

I soggetti interessati all'installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

7.3 IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

I soggetti interessati all'installazione d'impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando le motivazioni della richiesta fuori dai programmi annuali di sviluppo.

Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A..

La durata massima di tali installazioni non può essere superiore al soddisfacimento dell'esigenza temporanea che le motiva e comunque non superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di permesso.

Non è consentito spostare l'impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.

7.4 IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio Tecnico del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;

In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;

In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

7.5 MESSA IN ESERCIZIO

Per la messa in funzione degli impianti ed acquisizione del titolo abilitativo edilizio dovrà essere presentata la documentazione prevista all'art.87 Dlgs n.259/2003 (codice delle comunicazioni). La messa in funzione degli impianti è subordinata alla presentazione, in ogni caso (sia per potenze inferiori che superiori a 20 Watt) del certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle altre certificazioni previste dalla normativa edilizia, nonché della presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato.

Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'A.R.P.A. per le verifiche di competenza.

ART. 8 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano, rurale e storico-artistico.

- b) utilizzare di preferenza elementi esistenti.
 - c) utilizzare materiali che consentano una naturale ossidazione del manufatto, impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
 - d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
 - e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
 - f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
 - g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di interramento e mitigazione visiva anche tramite vegetazioni e l'uso di materiali idonei;
 - h) adottare opportune mascherazioni e soluzioni armonicamente integrate con il paesaggio e/o architettura esistente.
3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.
4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

ART. 9 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune, prima di provvedere in modo autoritativo, si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 10 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
- a) Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'art. 4, del presente Regolamento comunale;
 - b) E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - c) In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti all'art. 3, del presente Regolamento comunale;
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

ART. 11 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A. e della A.S.L. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive finanziate dal Comune. Previa presentazione dei dati di emissioni elettromagnetiche (semestrali)
4. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune realizzerà delle campagne di rilevamento (sistematiche e/o a campione), i cui risultati saranno resi disponibili alla popolazione.
5. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

ART. 12 – SANZIONI

In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 98 del D.Lgs.259 del 01.08.2003 e s.m.i..

Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.